Originale



COMUNE DI ISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

DETERMINAZIONE DEL

SEGRETARIO COMUNALE

N. 68 IN DATA 09/06/2022

OGGETTO :AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CUP: G44H22000560001

CIG: Z9E36BC655

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

			Cod MECC					
CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
Z9E36BC655	2022	264	10052	202	21301	21301	16	28.921,02

Issogne, lì 09/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario Sig TUMINI Antonino

Determinazione N. 68 del 09/06/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CUP: G44H22000560001

CIG: Z9E36BC655

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2015;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2022/2024, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28/03/2022 ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2022/2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/06/2022, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 18/05/2022, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione e della performance triennio 2022/2024";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 2 del 07/06/2022 con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 6 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. n. 50/2016 recante il nuovo codice dei contratti: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 "Testo unico sulla sicurezza";
- la L.R. 06.04.1998 n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
- la L.R. 20.11.1995, n. 48 "Interventi regionali in materia di finanza locale" e s.m.i.;

RICHIAMATA la seguente normativa:

• D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 in vigore dal 1° maggio 2019;

- Il comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;";

TENUTO CONTO della misura assegnata al Comune di Issogne pari a 50.000 euro, a seguito di specifica valutazione sui possibili investimenti da attuare, a seguito di confronto con l'Ufficio tecnico, si è stabilito di procedere con interventi che riguardano l'efficientamento energetico deli impianti di illuminazione pubblica consistenti in:

• Sostituzione di una parte dei corpi illuminati con apparecchi di ultima generazione a led;

ATTESO CHE per poter usufruire dei contributi, che per i Comuni valdostani saranno erogati per il tramite della Regione autonoma Valle d'Aosta, è necessario avviare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2022;

RITENUTO opportuno attivare le procedure previste dal richiamato Decreto per l'utilizzo dei fondi assegnati a questo Comune, pari ad € 50.000,00, utilizzando le provvidenze assegnate per gli interventi sopra meglio descritti;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 – esercizio 2022 e nel programma degli investimenti per l'esercizio 2022 è previsto l'intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;

CONSTATATO che il personale tecnico in organico non è in possesso di idonea professionalità e che, pertanto, si rende necessario procedere al reperimento di professionista esterno;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 20 dicembre 2018, n. 145, che impone l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici per lavori, servizi e forniture superiori ad euro 5.000,00;

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO altresì il seguente art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

- 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
- 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) Omissis ...
- 3. Omissis
- 4. Omissis

DATO ATTO della necessità di procedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione e successiva direzione dei lavori;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione, sicurezza e la direzione dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;
- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 22.576,90 oltre contributo integrativo 5% ed IVA:
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che, a seguito di specifica richiesta, ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico:

• allo STUDIO SOLTEC STUDIO ASSOCIATO (P.IVA 00664430071) di Aosta, nella persona dell'Ing. PAOLO BORETTAZ, per la progettazione elettrica, coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, per un importo stimato in € 22.576,90 oltre contributo integrativo 5% ed I.V.A. 22%, così di € 28.921,02, come da preventivo acquisito al prot. 3404 del 28/06/2022;

ACCERTATA la regolarità della posizione assicurativa dello STUDIO SOLTEC come risultante dal DURC agli atti, rilasciato in data 25/05/2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, **il codice identificativo di Gara (CIG)**, assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, al presente lavoro risulta essere:

CIG: Z9E36BC655

VISTO l'obbligo per i sopracitati operatori economici del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento all'art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7, verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale;

PRESO ATTO che il contratto tra le parti, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 50/2016 sarà stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri", ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile;

RAMMENTATA la necessità ai fini dell'erogazione del contributo:

- 1. di ottemperare al monitoraggio delle opere pubbliche **BDAP-MOP** inserendo l'intervento sulla relativa piattaforma ministeriale;
- 2. di iniziare i lavori entro il 15 settembre 2022;

RAMMENTATO, altresì, il rispetto dell'art. 5 del D.M.I: "Pubblicità dei contributi assegnati";

VISTO l'art. 46 della Legge Regionale n° 54/98;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE tutto quanto descritto in premessa;
- 2. DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
 - il fine che si intende perseguire con il contratto è la progettazione, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione, sicurezza e la direzione dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;
 - il valore economico massimo del servizio è pari ad € 22.576,90 oltre contributo integrativo 5% ed I.V.A.;
 - ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;
- 3. DI AFFIDARE l'incarico professionale per la redazione della progettazione, coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica allo STUDIO SOLTEC STUDIO ASSOCIATO (P.IVA 00664430071) con sede in Aosta Regione Borgnalle n. 12 nella persona dell'Ing. BORETTAZ PAOLO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, per una spesa stimata di € 22.576,90, oltre contributo integrativo 5% ed I.V.A. 22%, così di € 28.921.02;

4. DI STABILIRE:

- che la formalizzazione dell'incarico di cui al punto 3, avverrà mediante scambio di lettere commerciali in modalità elettronica, ai sensi del comma 14 art. 32 del D.lgs. 50/2016;
- che la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del professionista, avrà valore di accettazione dell'incarico e di preciso impegno al rispetto e all'ottemperanza dei compiti e delle competenze previste dalla vigente normativa;
- 5. DI DARE ATTO CHE ai fini dell'erogazione del contributo necessita:
 - ottemperare al monitoraggio delle opere pubbliche BDAP-MOP inserendo l'intervento sulla relativa piattaforma ministeriale;
 - iniziare i lavori entro il 15 settembre 2022;
- 6. DI IMPEGNARE, per l'incarico tecnico di cui sopra, la somma di € 22.576,90, oltre contributo integrativo 5% ed I.V.A. 22%, così di € 28.921.02 in favore STUDIO SOLTEC STUDIO ASSOCIATO di Aosta sul bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 esercizio 2022, come segue:
 - Missione 10 Programma 05 Voce U.2.02.01.09.000 Cap. 21301/16;

7. DI DARE, altresì, atto che:

- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: **Z9E36BC655**;
- l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.

Il Segretario Comunale Stevenin Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Issogne lì	IL SEGRETARIO COMUNALE FABIO STEVENIN
	FABIO STEVENIN
COPIA PER:	
□ SEGRETARIO	
□ SINDACO	<u></u>
□ ANAGRAFE	<u> </u>
UFF. RAGIONERIA	<u></u>
□ UFF. TECNICO	
□ UFF. TRIBUTI	
□ UFF. VIGILI	<u></u>
	<u> </u>